

COMUNE DI PONTERANICA PROVINCIA DI BERGAMO

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con delibera consiliare n. 30 del 21.05.2012 e modificato con delibera consiliare n. 37 del 25.06.2012

Art.1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il servizio di trasporto scolastico risponde all'esigenza di agevolare l'assolvimento dell'obbligo scolastico per coloro ai quali il raggiungimento della sede scolastica presenta difficoltà di ordine oggettivo, con riferimento alla L.R.31/80 art.3, di seguito richiamato:

“I comuni singoli od associati organizzano servizi speciali di trasporto scolastico, assicurano l'accesso degli studenti ai servizi ordinari mediante tariffe differenziate o altre agevolazioni, in modo da garantire e razionalizzare la frequenza scolastica in ogni parte del territorio regionale.”

Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico, inteso come percorso casa/scuola e viceversa, degli/delle alunni/e che frequentano le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado ubicate sul territorio comunale, nonché l'utilizzo di mezzi e personale adibiti al trasporto scolastico anche per visite di istruzione e uscite didattiche, nonché a supporto delle attività estive.

Art.2- MODALITA' DI ACCESSO AL SERVIZIO

L'ammissione al servizio deve essere richiesta presso il comune, entro i termini di volta in volta comunicati, utilizzando l'apposito modulo predisposto che dovrà indicare il numero di corse utilizzate in una giornata.

In base alle richieste pervenute sarà predisposto, tenendo conto di criteri di sicurezza e funzionalità, un piano di trasporto comunale annuale indicante i percorsi e le relative fermate; l'istruttoria della domanda si concluderà con la comunicazione all'utente di accettazione o diniego debitamente motivato.

A coloro che saranno ammessi ad usufruire del servizio verrà rilasciato apposito tesserino di identificazione, che potrà essere richiesto dall'autista o dal personale addetto anche per eventuali controlli.

Le iscrizioni fuori termine e le variazioni nel corso dell'anno scolastico potranno essere accolte compatibilmente alle esigenze del servizio.

Qualora gli/le iscritti/e dovessero risultare in numero superiore alla disponibilità di posti in relazione alla capienza degli scuolabus disponibili per il servizio, l'amministrazione comunale adotterà i seguenti criteri di accoglimento delle domande di iscrizione:

- lontananza della scuola (con priorità agli/alle alunni/e distanti dalla scuola oltre i due Km. di percorrenza)
- l'età dell'alunno/a iscritto/a al servizio (con priorità agli/alle alunni/e frequentanti le prime classi delle scuole primarie).

ART.3- MODALITA' ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio è effettuato in conformità alla normativa vigente in materia di trasporto scolastico e circolazione stradale e verrà svolto tramite l'affidamento in appalto a ditte specializzate.

Al fine di garantire la sicurezza degli/delle alunni/e ed una gestione economica e razionale del servizio il trasporto si svolge tramite punti di raccolta/fermate, segnalate da appositi cartelli di scuolabus, ubicate prevalentemente sulla viabilità principale. Di norma si esclude il trasporto a domicilio come pure l'accesso ad aree e strade private.

Per gli alunni/e delle scuole secondarie di 1° grado, il servizio potrà essere organizzato in forma integrata con le linee di trasporto pubblico.

Il servizio di trasporto, per detti alunni, è limitato ai residenti delle zone Maresana, Rosciano e Castello.

ART.4- LIMITAZIONI O SOSPENSIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI AVVERSITA' ATMOSFERICHE

Al fine di salvaguardare l'incolumità dei/delle trasportati/e, qualora le strade si trovino improvvisamente in condizioni di impercorribilità o pericolosità dovuta a neve, ghiaccio o altre cause di forza maggiore, gli/le autisti/e stabiliscono se sia possibile effettuare o meno il trasporto, oppure raggiungere determinate località, sia all'andata che al ritorno; in questi casi il comune potrà non essere oggettivamente in grado di fornire all'utenza un'informazione preventiva: nel caso di impossibilità ad effettuare il trasporto al ritorno, verrà garantita la custodia dei/delle bambini/e ed i genitori saranno informati sulle modalità del ritiro.

Qualora, a seguito della sospensione del servizio, gli/le alunni/e venissero accompagnati a Scuola dalle famiglie, le stesse dovranno farsi carico anche del ritorno.

ART.5 - ACCOMPAGNAMENTO, RESPONSABILITA' E SANZIONI

Il servizio di accompagnamento è garantito solo per gli/le alunni delle scuole dell'infanzia, come previsto dalla vigente normativa; per gli/le alunni/e della scuola dell'obbligo l'accompagnamento ha natura discrezionale e potrà essere attivato compatibilmente con le risorse disponibili.

Il compito dell'accompagnatore è sorvegliare gli/le alunni/e durante il percorso, assicurando che tengano un comportamento tale da non pregiudicare la loro ed altrui incolumità: dovrà inoltre verificare che il servizio sia utilizzato solo dai/dalle bambini/e iscritti e che la salita e discesa dallo scuolabus siano effettuate correttamente.

Le responsabilità del comune, dell'autista e dell'eventuale accompagnatore iniziano nel momento in cui l'alunno sale sull'automezzo e terminano:

- per gli/le alunni/e delle scuole dell'infanzia, con la consegna dei/delle bambini/e al personale addetto alla vigilanza e, al ritorno, alle famiglie;
- per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di 1° grado, con la discesa, all'andata alla fermata presso la scuola ed al ritorno presso la fermata stabilita.

I genitori degli/delle alunni/e della scuola dell'infanzia hanno l'obbligo di ritirare il/la figlio/a alla fermata dello scuolabus o di delegare al ritiro altra persona maggiorenne, mediante autorizzazione scritta preventivamente trasmessa all'ufficio competente. L'ammissione al servizio è comunque subordinata all'assunzione dell'impegno dei famigliari diretti a garantire l'accompagnamento e il prelevamento del/della proprio figlio/a nel punto di raccolta (fermata), per l'intero periodo del calendario scolastico ufficiale. In caso nessuno si presentasse alla fermata dello scuolabus, il/la bambino/a verrà riaccompagnato/a a scuola o, in caso di avvenuta chiusura, presso l'Ufficio della Polizia locale.

Analogamente a quanto previsto nel precedente comma per gli alunni della scuola per l'infanzia, anche i genitori degli alunni della scuola primaria e secondaria di I° grado, dovranno ritirare il/la figlio/a alla fermata dello scuolabus o delegare al ritiro, sempre presso la fermata prevista, altra persona maggiorenne, mediante autorizzazione scritta preventivamente trasmessa all'Ufficio scuola. In mancanza, l'alunno/a verrà riaccompagnato a scuola o, in caso di avvenuta chiusura, presso l'ufficio di polizia locale. In quest'ultimo caso, sia per quanto concerne gli alunni dell'infanzia che quelli della scuola primaria e secondaria, ai genitori inadempienti sarà applicata la sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 ogni qualvolta l'alunno sia accompagnato presso il predetto ufficio di polizia locale, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 6.

E' prevista la sospensione del servizio dal servizio, qualora, ripetutamente, senza giustificati motivi e senza l'autorizzazione scritta presentata all'Ufficio Scuola, i genitori, o i propri delegati, non provvedano al ritiro del/della alunno/a alla fermata.

Gli/le alunni/e che tengono comportamenti irrispettosi o tali da compromettere la sicurezza degli/delle altri trasportati/e o da turbare il buon funzionamento del servizio, saranno oggetto di richiamo scritto. In caso di recidività l'alunno/a potrà essere sospeso dal servizio.

Eventuali danni prodotti agli scuolabus saranno addebitati alle famiglie degli/delle alunni/e responsabili.

Art. 6 – PERSONALE CONDUCENTE E MEZZI IMPEGATI

Il /la conducente dell'automezzo è tenuto ad osservare un comportamento civile e rispettoso dell'utenza evitando in ogni caso manifestazioni di intolleranza, dovrà tenere in servizio un contegno decoroso, nonché il rispetto dei diritti dell'utenza. Nell'esecuzione del servizio, oltre al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di circolazione stradale, il conducente deve improntare

la propria azione alla massima diligenza, tenuto conto della particolarità dell'utenza e affinché in ogni momento non sia pregiudicata la sicurezza dei/delle trasportati/e.

Durante la conduzione dell'automezzo adibito al servizio non è di norma consentita, senza giustificato motivo, la modifica dei percorsi autorizzati o la sosta, anche temporanea, per finalità diverse da quelle del servizio.

Gli scuolabus impiegati devono essere in regola con le norme concernenti la circolazione degli autoveicoli e devono essere provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 - VARIAZIONI AL SERVIZIO

Orari non definitivi e non coincidenti con le esigenze complessive del piano trasporto non potranno essere presi in considerazione (entrate o uscite scaglionate, assemblee sindacali del personale scolastico o scioperi di un solo ordine di scuola). In caso di variazione dell'inizio e/o della fine dell'orario di lezione per scioperi o assemblee sindacali che riguardano l'intera realtà scolastica, a seguito di specifica richiesta della scuola pervenuta in tempo utile, l'orario del servizio potrà subire modifiche. La relativa comunicazione alle famiglie dovrà essere effettuata dalla scuola, con congruo anticipo.

Qualora si dovessero presentare necessità di deviazioni del percorso di linea in concomitanza di lavori od interruzioni stradali le famiglie fruitrici del servizio saranno informate con tempestività del nuovo percorso tramite avvisi opportunamente distribuiti.

Art. 8 - SERVIZI AGGIUNTIVI

I mezzi e il personale adibiti al trasporto scolastico possono essere messi a disposizione delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di 1° grado anche per visite di istruzione e uscite didattiche, compatibilmente con l'organizzazione del trasporto casa-scuola e viceversa.

I criteri per tale utilizzo saranno stabiliti annualmente dal servizio preposto e comunicati alle istituzioni scolastiche competenti.

In caso di situazioni di emergenza le uscite potranno essere sospese; della sospensione verrà data tempestiva comunicazione all'istituzione scolastica interessata, con l'indicazione delle motivazioni che l'hanno determinata.

I mezzi e il personale adibiti al trasporto scolastico possono essere utilizzati anche a supporto delle attività estive organizzate dal comune e rivolte ai/alle ragazzi/e frequentanti le scuole dell'obbligo o dell'infanzia.

Art. 9 – CONTRIBUTIONI DELLE FAMIGLIE

Gli/le utenti concorrono al costo del servizio mediante il pagamento di una tariffa, stabilita annualmente, dall'amministrazione comunale in base al costo del servizio.

Tenuto conto del calendario scolastico si individuano n. 9 (nove) mensilità da corrispondere per ogni anno scolastico in due rate anticipate: la prima rata pari al 50%, da versarsi entro il mese di ottobre e la seconda da versarsi entro il mese di gennaio.

Qualora il servizio venga utilizzato parzialmente (solo andata o solo ritorno) è prevista l'applicazione di una tariffa ridotta.

Non è previsto alcun rimborso od esenzione in caso di non utilizzo per un periodo continuativo o saltuario del servizio.

Le famiglie che nel corso dell'anno rinunciano al servizio, dovranno darne immediata comunicazione scritta all'ufficio competente, al quale dovrà essere riconsegnato il tesserino di identificazione. La cessazione dal pagamento avverrà a partire dal mese successivo a quello della data di comunicazione di rinuncia, con il rimborso del 70% della quota anticipatamente versata.

In presenza di situazioni di provata indigenza o grave disagio economico o sociale, potranno essere concesse riduzioni o esenzioni della retta, nel rispetto e con le modalità previste dalle disposizioni in essere nel regolamento comunale per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate.

Per gli/le alunni/e portatori di handicap, muniti di idonea certificazione medica, il servizio di trasporto scolastico è gratuito.

Le famiglie con più figli/e iscritti/e al servizio trasporto potranno usufruire di tariffe ridotte del 30% per il secondo figlio/a e oltre.

In caso di mancato pagamento l'ente erogatore inviterà formalmente la famiglia a provvedere, assegnando alla medesima un termine non superiore ad un mese. Perdurando l'inadempienza, il servizio sarà sospeso e verrà avviata la procedura per il recupero coatto del credito.

Art.10 - NORME FINALI

La richiesta di utilizzo del servizio di trasporto comporta autonomamente la conoscenza e l'incondizionata accettazione di tutte le norme contenute nel presente Regolamento.

Il richiedente risponde personalmente dell'osservanza di quanto prescritto dal Regolamento medesimo.

Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE

Il vigente regolamento entra in vigore in base alle specifiche normative regolamentari in materia e dalla data di entrata in vigore dello stesso cessa di avere efficacia il regolamento sino ad ora adottato.